



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.16.1/2021/SSPNRR

A

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it
Soprintendenza Nazionale
per il Patrimonio Culturale Subacqueo
sn-sub@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID: 8405] Progetto per un impianto agrovoltaiico con potenza nominale di 10,00 MW e relative opere di connessione alla rete di distribuzione, situato nel Comune di Taranto (TA) in località "Strada vicinale Nisi".

Proponente: Società Alta Capital 10 S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo*”



indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 159564 del 19/12/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società Alta Capital 10 S.r.l. con nota del 19/04/2022, acquisita al prot. MiTE-53805 in data 03/05/2022.

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 159564 del 19/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 152/2006, con l’avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell’intera documentazione pervenuta, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8672/12766>;



CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 7244 del 20/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota prot. 7225 del 22/08/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 18835 del 28/08/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale *“esprime valutazione non favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale di cui alla nota prot. 2268-I del 19/01/2024, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. 7244 del 20.12.2022 di questa Soprintendenza speciale, esaminato il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo con nota prot. n. 7225 del 22.08.2023, per quanto di competenza si concorda con il medesimo e si specifica quanto segue.

Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni note, che definiscono un patrimonio archeologico denso e diffuso;

Considerato che la Soprintendenza, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente, sottolinea la sussistenza di un alto potenziale, definendo un grado di rischio archeologico complessivamente medio sia per l'area dell'impianto sia per le opere di connessione;

Si ritiene altamente probabile, sebbene non puntualmente localizzabile, l'impatto negativo delle lavorazioni previste su quanto ancora conservato nel sottosuolo.

Il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica del D.lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 5”;

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 3546-I del 31/01/2024, nel quale si prende atto che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica e si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza del Servizio III, in quanto nell'area di intervento non sono direttamente interferiti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Alta Capital 10 S.r.l., tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana* - Art. 9;
- *Convenzione Europea del Paesaggio* del 19.07.2000;
- D.lgs. N. 42/2004, *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*.



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

- D.lgs. n.152/2006, *Norme in materia ambientale*.
- D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE
- Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*.
- D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*.
- D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*.
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*.
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022
- Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto *Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell'intervento con gli **Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area** (ambito 8 “Arco ionico tarantino” con la Figura territoriale de “L'anfiteatro e la piana tarantina”) e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici per quanto applicabili.

Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI



Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DSHN (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- "*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente*" alla quale si rimanda.

Il "Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 **fa emergere che**, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull'intero sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi, e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 2122/2012 e Determina Dirigenziale. n.162/2014 della Regione Puglia.

È inoltre fondamentale valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** proposte dal Proponente.

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, **per la regione Puglia è dato anche dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, **si osserva che Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola**, sia dal punto di vista economico che ambientale e di tutela del paesaggio agrario.



Nei **principali obiettivi** strategici della PAC 2023-2027 **si evidenzia** nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri “(...) *contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. (...) Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*”.

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. “*per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali*” (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni obiettivo del PPTR della Puglia, che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab .4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. a2.2, **le Linee guida regionali** sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa. In ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive relative alla localizzazione degli impianti**, dall'altro **le raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tipologia agrovoltaica all'interno dei territori destinati ad agro nel Comune di Taranto in un'area di circa **20 ettari**, censita catastalmente al Foglio di mappa 278, particelle 518 e 520, con opere di connessione alla rete che interessano il territorio dei comuni di Faggiano (TA), Roccaforzata (TA) e il contesto paesaggistico del comune di San Giorgio Jonico (TA).

L'accesso alle aree interessate dall'impianto captante avverrà attraverso la realizzazione di una nuova strada che attraversa le particelle 99 e 100, collegando le aree alla strada provinciale 107.

L'intervento è ubicato nel territorio comunale di Taranto, nelle vicinanze del confine comunale nei pressi del territorio di Faggiano. Il sito interessato dista poco più di 8 km dal centro abitato di Taranto, posto a Nord-Ovest, e poco oltre di 1 km dal centro abitato di Faggiano (TA), che si sviluppa a Est. Oltre il centro più ad Est sarà collocata la cabina di consegna alla RTN, di seguito meglio descritta.

L'area di progetto si colloca poco a Nord della località *Masseria Troccoli*, tra la S.P. 109, che collega San Giorgio Ionico a Pulsano e che la delimita a Ovest, e la S.P. 107 che collega Talsano a Faggiano e che la delimita l'intervento verso Sud.

L'area in oggetto si presenta pianeggiante e visivamente non si apprezzano sensibili differenze di quota. L'area in studio si pone su un pianoro ad assetto tabulare, nei dintorni i dislivelli sono valutabili al massimo in pochi metri. L'area limitrofa a quella d'interesse si presenta poco o nulla urbanizzata e parcellizzata dall'attività agricola. La quota media dei territori è di circa 30 m sul livello del mare.

Allo stato attuale l'area coinvolta dal progetto si presenta completamente inedita, priva di vegetazione d'alto fusto e utilizzata per la coltivazione di seminativi.



CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

L'impianto FER in argomento prevede un sistema fotovoltaico ad inseguimento solare monoassiale (Est-Ovest) di potenza nominale complessiva, intesa come somma delle potenze dei singoli moduli fotovoltaici da cui è costituito l'impianto stesso, pari a 10.003,5 kWp, integrato con attività di tipo agricolo e apistico.

Il generatore fotovoltaico sarà composto da 17.100 moduli fotovoltaici tipo JINKO JKM585M-7RL4-V aventi potenza di picco di 585 Wp. L'impianto sarà composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici collegati a più gruppi di conversione della corrente, da continua in alternata, ed altri componenti elettrici minori. L'impianto sarà connesso in parallelo con il sistema elettrico della rete MT di ENEL.




Fig.1 - Planimetria del layout dell'impianto – cfr.estratto da elab STN.

L'Impianto FER sarà allacciato alla rete di e-distribuzione tramite opere di connessione che prevedono la realizzazione di una nuova cabina di consegna, smistamento, distribuzione e trasformazione collegata in antenna alla cabina primaria AT/MT "ROCCAFORZATA CP".

Per connettere il nuovo impianto di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione MT esistente, si rende necessaria la realizzazione di **un nuovo elettrodotto in cavo interrato e aereo di lunghezza complessiva di circa 6.400 m.**

I **sostegni per la linea aerea** dell'elettrodotto in media tensione saranno pali poligonali in acciaio a tronchi innestabili **con altezza di circa 14 m** (superiore ai 6 metri previsti dall'articolo 2.1.05 della norma CEI 11-4) **e con una distanza tra i pali di circa 100 metri.**

Relativamente alla porzione di impianto di rete per la connessione si riscontra che lo stesso attraverserà il canale "Maestro" di competenza del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e interesserà la tratta di viabilità pubblica delle seguenti strade: Strada Provinciale SP107, Strada Provinciale SP110dir, Strada Provinciale SP110, la Strada Comunale "Via Giuseppe Verdi"; la Strada Comunale "Via Enrico Fermi"; la Strada Comunale "Via Falcone"; la Strada Provinciale SP113 (strada a valenza paesaggistica del PPTR); la Strada Comunale "Strada Vicinale La Camera I e la Strada Provinciale SP114.

Verranno effettuate opere di esproprio per le aree di proprietà privata, mentre verrà avviata apposita domanda di concessione per le aree di demanio pubblico, in particolar modo per gli attraversamenti e i parallelismi con le aree di competenza del *Consorzio di Bonifica Stornara e Tara*. (cfr. elab *Relazione*



Generale del Progetto Definitivo Elettrodotta).

Tra le opere dell'intervento in valutazione è prevista **la realizzazione di una nuova cabina di consegna**, smistamento, distribuzione e trasformazione collegata in antenna alla citata cabina primaria AM/MT "Roccaforzata CP", **situata ad Est dei lotti d'impianto oltre i centri abitati di Faggiano e Roccaforzata**. L'opera comprende un locale e-distribuzione, un locale di misura e un locale utente, il manufatto sarà realizzato in cemento armato prefabbricato con serramenti in vetroresina. L'edificio tecnico comprende anche una vasca di fondazione prefabbricata munita di flange passacavi. Per quanto riguarda le opere di fondazione verrà eseguito uno scavo per la formazione del piano di posa (platea). L'accesso alla cabina di consegna sarà garantito tramite l'accesso dalla pubblica viabilità (Strada Provinciale 107). (cfr. elab. *Progetto definitivo elettrodotta _Inquadramento e foto e Relazione Generale del Progetto Definitivo Elettrodotta)*

Ulteriori opere complementari costituiscono l'intervento, tra esse vi sono:

- **Sistema di videosorveglianza e impianto antintrusione** a servizio dell'impianto FV costituito da un sistema a circuito chiuso (TVCC) e un sistema *Blackfeet* che permette di rilevare il taglio, lo sfondamento e lo scavalco della recinzione.
- **L'impianto di illuminazione** installato lungo tutto il perimetro e verranno installati due fari led ogni 160 metri circa (distanza quadrupla rispetto alle telecamere). Sono previsti due fari led sullo stesso palo delle telecamere ma ad un'altezza di 4 metri, un metro sopra le telecamere stesse. Inoltre, sarà installato un faro davanti ciascun skid di trasformazione MT/BT. I pali saranno posati entro plinti dotati di pozzetti di ispezione.
- **Le opere di recinzione perimetrale** realizzate in rete di acciaio zincato a caldo con maglia romboidale 50x50 mm. ancorata a pali in acciaio zincato a caldo che saranno infissi nel terreno per una profondità di circa 1 m in fori predisposti e successivamente riempiti di calcestruzzo.

L'impianto tecnologico si completa con un progetto colturale e gestionale di tipo agricolo e apistico.

Come descritto nella *Relazione agronomica* (cfr.), il progetto agrario di mitigazione si compone di sei azioni di carattere agro – ambientale:

- azione 1: impianto di un arboreto da frutto costituito da piante di arancio da realizzare nell'area di rispetto dell'impianto di produzione dell'energia (lati Ovest e Sud-Ovest), complessivamente sono previste n. 650 piante di arancio;
- azione 2: impianto di specie arbustive mellifere da realizzare tra le file dei pannelli fotovoltaici (rosmarino, lavanda e timo);
- azione 3: impianto lineare di specie arboree e arbustive tipiche della macchia mediterranea (Corbezzolo – Mirto – Rosmarino - Lentisco) da posizionare lungo la recinzione dell'impianto di produzione di energia e lungo il lato dell'aranceto confinante con la strada provinciale;
- azione 4: inerbimento di tutta la superficie interessata dall'impianto di captazione attraverso la semina di specie erbacee a vocazione mellifera quali: trifoglio, sulla e coriandolo;
- azione 5: costruzione di un muretto a secco di pietra calcarea da realizzare a confine con l'area vincolata (Masseria Troccoli);
- azione 6: installazione di apiari.

Per le formazioni delle fasce verdi perimetrali di mitigazione sarà impiantata una fascia lineare arborea ed arbustiva realizzata su due file parallele e sfalsate. Lungo il lato Sud a confine con l'area vincolata della *masseria Troccoli*, la fascia sarà sostituita da un *muretto a secco*. La fascia sarà costituita dalla combinazione di 4 specie autoctone.

Le piante saranno disposte su 2 file parallele e sfalsate rispettando una distanza nella fila di 100 cm. Tra le due file sarà mantenuta una distanza pari a 100 cm.

Complessivamente saranno realizzate fasce verdi, a fila singola e doppia, di lunghezza pari a circa



2.500ml.

L'approvvigionamento idrico a scopo irriguo è previsto attraverso due soluzioni tecniche alternative e/o complementari (cfr. elab. *Relazione Agronomica*):

- collegamento alla rete di Acque pubbliche- Acquedotto Pugliese – condotta di San Giorgio Jonico, il cui punto di connessione più vicino si colloca lungo la SP 109 a circa 300m a Nord dalle aree di progetto (in prossimità dell'incrocio tra la SP 109 e la SP 110);
- realizzazione di un pozzo, previo opportuno iter autorizzativo, da destinarsi ad uso irriguo, capace di sfruttare le risorse idriche della falda freatica sottostante.

Le soluzioni ipotizzate, visti i fabbisogni e il numero delle colture in progetto (sono previste 650 piante di agrumi/frutteto e 6500 arbusti di specie mellifere) e vista la quota di falda piuttosto elevata (sarebbero da considerarsi trivellazioni entro i 60 m, dati riportati dalla stessa *Relazione Agronomica*) **inciderebbero in modo rilevante sul ciclo ambientale delle acque, con un costo rilevante dal punto di vista idrico per l'area**, inoltre il sistema non sarebbe completamente autonomo (come dichiarato dal proponente in *Relazione Agronomica*) vista la prevista utenza in approvvigionamento alla rete delle acque pubbliche.

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

La pianificazione urbanistica comunale di Taranto, governata dal PRG vigente, **individua le aree di progetto ricadenti in agro**, nello specifico:

- parte in **“zona verde di rispetto”**;
- parte in **“zona verde agricolo di tipo B”**

in prossimità delle aree d'intervento FV è localizzata *la masseria Troccoli*, inserita nel PPTR della Puglia.

Dalla lettura delle NTA di PRG si evince:

- art 13 - **zona di verde di rispetto (A1)** *“Entro i limiti delle zone o delle aree di rispetto, istituite in particolare per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.) salvo quanto previsto al successivo art. 54. Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini della applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura”*
- art 17 – **zona di verde agricolo di tipo B** *“Essa deve essere mantenuta inalterata nel suo carattere attuale, essendo consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968. Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono: le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali in genere, le residenze padronali, quelle del personale dirigente e degli addetti. Le costruzioni dovranno rispettare distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968. Entro i limiti di questa zona potranno essere ammesse, previa adozione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito planovolumetrico da convenzionare ai sensi della L. 6/8/1967 n. 765, e da approvarsi con la procedura di cui all'art. 8 della citata legge n. 765, le iniziative rivolte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, impianti conservieri, ecc. assoggettando questi al rispetto dei parametri predisposto per regolare gli interventi all'interno della zona artigianale C7 (art. 37). (...) La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 150, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori. Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini, e gli altri parametri da rispettare entro i limiti di queste zone devono essere conservati valori sulla tabella allegata e facente parte integrante del presente testo di Norme.”*

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto FER con tipologia agrovoltaica di grande dimensione (circa 20 ha oltre le opere complementari e le aree coinvolte dal cavidotto di rete e dalla stazione



di consegna) integrato da piano colturale, che interessa il territorio del Comune di Taranto e il territorio dei comuni di Faggiano (TA), Roccaforzata (TA) e il contesto paesaggistico del comune di San Giorgio Jonico (TA), in un contesto rurale tutelato molto ampio, impegnando aree a destinazione agricola e zone sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. *norme PPTR*).

La valutazione comprende sia l'impianto captante, che le opere complementari come il cavidotto e stazioni RTN e le altre opere di infrastrutturazione, mitigazione e compensazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1.a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul patrimonio culturale, si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Per le opere dell'elettrodotto aereo e per il cavidotto di rete verso le stazioni di rete/utenza si rileva che:

- **ricadono nella perimetrazione del decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004, "zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico sita nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano e Roccaforzata"** tutelata con DM 01-08-1985 ai sensi della L.1497 – Galassino (G.U. n. 30 del 06/02/1985). Tale evidenza d'impatto sul patrimonio culturale è stata anche dichiarata dalla stessa Società Alta Capital 10 S.r.l., a seguito della nota prot. N. 0159564 del 19-12-2022 del MASE -Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS in fase di perfezionamento dell'istanza;
- **ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice.** L'elettrodotto interferisce con il seguente bene vincolato *ope legis*: - Boschi, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) del D.lgs. 42/2004. Si rileva che il tracciato si estende per un tratto nell'area boscata (cfr. elab AMBd001 e Inquadramento e Foto _Tavola dei Vincoli), circostanza confermata anche dalle analisi valutative GIS di questa Soprintendenza Speciale – Fig. 3)
- **ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).** Si rileva che le opere, sia per il percorso aereo che interrato, **interferiscono direttamente con le aree tutelate:**
 - l'area di rispetto della Masseria Troccoli – UCP (testimonianza della stratificazione insediativa);
 - area Boschi BP - art 142 co 1 lett g) D.lgs. 42/2004 (UCP delle *Componenti Botanico Vegetazionali del PPTR*)
 - UCP – Prati e Pascoli naturali
 - UCP – Versanti
 - UCP – strade a valenza paesaggistica: *SP 113 TA - San Giorgio Jonico - Faggiano*

Tali evidenze d'impatto sul patrimonio culturale sono state anche dichiarate dalla stessa Società Alta Capital 10 S.r.l., a seguito della nota prot. N. 0159564.19-12-2022 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS per fornire le seguenti precisazioni e integrazioni richieste, in merito all'istanza: "*Relativamente alle opere di connessione, si segnala che il tracciato dell'elettrodotto attraversa, in parte, un'area di notevole interesse pubblico sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, costituita dalla zona*



collinare Faggiano-San Giorgio Jonico ricadente nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata in provincia di Taranto, che è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 01/08/1985 (G.U. n. 30 del 06/02/1985). (cfr. nota della Soc. Proponente del 18/01/2023_ Riscontro a comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento)

Inoltre le opere per il cavidotto di rete dell'impianto, per il tratto relativo al territorio di Roccaforzata e Faggiano, **interferiscono con la fascia di rispetto dei 500 mt del vincolo paesaggistico della "zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico"** PAE0145_scheda (DM 01-08-1985, istituito ai sensi della L. 1497/39), **censito anche come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR** vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento **vige il PPTR** della Regione Puglia, approvato con D.G.R. con DGR Puglia del 16.02.2015 n. 176 (BURP 40 del 23.03.2015), strumento di governo territoriale **che prevede diversi livelli di tutela**, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia o le Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali.

Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, **l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale dell'"Arco ionico tarantino" interno alla Figura territoriale de "L'anfiteatro e la piana tarantina"** (allegato 5.8 al PPTR).

L'*Arco ionico tarantino* costituisce una vasta piana a forma di arco che si affaccia sul versante ionico del territorio pugliese e che si estende quasi interamente in provincia di Taranto, fra la Murgia a nord ed il Salento nord-occidentale a est.

Tra gli elementi di criticità del paesaggio caratteristico dell'ambito dell'Arco Ionico Tarantino sono da considerare le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme legate all'idrografia superficiale, di quelle di versante e di quelle carsiche. Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc.), contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale (gravine, corsi d'acqua, doline), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio.

Una delle forme di occupazione antropica maggiormente impattante è quella, ad esempio, dell'apertura di cave, che creano vere e proprie ferite alla naturale continuità del territorio, oltre che rappresentare spesso un pregiudizio alla tutela qualitativa delle acque sotterranee abbondantemente presenti in estesi settori di questo ambito. Non meno rilevanti sono le occupazioni delle aree prossime a orli morfologici, quali ad esempio quelli al margine di terrazzamenti o gravine, che precludono alla fruizione collettiva le visuali panoramiche ivi fortemente suggestive.

Struttura Percettiva "(...) *L'arco ionico tarantino, per la spettacolarità e singolarità della sua conformazione morfologica, rappresenta uno dei grandi orizzonti regionali. È caratterizzato dalla successione di terrazzi pianeggianti che degradano verso il mare con andamento parallelo alla costa,*



solcato da sistema a pettine di gravine che dalle ultime propaggini delle murge discendono verso il mare, oltrepassando un sistema di dune costiere rivestite di macchia mediterranea e pinete (...)

*(...) **Il paesaggio della zona murgiana.** Le propaggini più meridionali delle Murge occupano la parte settentrionale dell'arco ionico-tarantino e sono costituite dalle aree topograficamente e strutturalmente più elevate e dalle maggiori pendenze. Verso nord ovest il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di profonde incisioni nella roccia carsica, denominate gravine, disposte ad arco in senso nord-sud e che attraversano trasversalmente tutta l'area, dalla murgia alla pianura. (...) Significativo è inoltre l'affioramento calcareo della Serra Belvedere sulle cui pendici si attestano i centri di San Giorgio Ionico, Roccaforzata, Faggiano e San Crispieri, a est della città di Taranto. (...) (cfr. dalla SEZ. A 3.5 dell'allegato 5.8 al PPTR)*

La Figura de "L'anfiteatro e la piana tarantina" è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio che come baricentro la città di Taranto, con il suo territorio di riferimento articolato attorno alle importanti vie di comunicazione che la raggiungono dai lievi pendii a corona.

*"(...) **Il paesaggio rurale ha subito progressivamente una consistente marginalizzazione:** l'industrializzazione dell'area ionica a partire dagli anni Cinquanta del xx secolo) ha portato alla scomparsa del sistema delle masserie e dei pascoli nell'area più prossima a Taranto. Il paesaggio naturale e rurale storico è stato sistematicamente semplificato e banalizzato anche attraverso la realizzazione di canali di drenaggio, la cementificazione del letto e degli argini dei fiumi, sistemazioni idraulico-forestali inopportune a monte. (...) Il sistema idrografico, nella sua parte prossima alla foce, è stato totalmente artificializzato e reso irriconoscibile (...)"*

(cfr. allegato 5.8 al PPTR Figura Territoriale 8.1 - SEZ. B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della Figura Territoriale)

Per "**Figura Territoriale**" il PPTR intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotopologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica.

SEZ. B.2.3.1 - 5.8 del PPTR

Sintesi delle Invarianti Strutturali della Figura Territoriale (l'Anfiteatro e la Piana tarantina)

Nelle invarianti definite dal PPTR per i *Sistemi e componenti che strutturano la Figura Territoriale*, è identificato tra gli altri:

*"(...) **Il sistema agro-ambientale** che, coerentemente con la struttura geomorfologica, **risulta costituito da:** - le colture arborate (frutteti, vigneti e oliveti) che si sviluppano principalmente nelle zone pianeggianti di depositi marini terrazzati e in corrispondenza degli esigui rilievi delle Murge tarantine, occupando interamente il settore orientale dell'agro tarantino; - i mosaici di boschi, steppe erbacee e pascoli rocciosi che si sviluppano in corrispondenza dei terrazzi calcarei a nordovest di Taranto e si spingono a valle fino ai margini della città e della zona industriale (...)"*;

I fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità della figura territoriale sono evidenziati nello *stato di conservazione e criticità* (cfr. sez. B.2.3.1 - 5.8 al PPTR) tra gli altri come:

*"(...) **Alterazione e compromissione dei profili morfologici** con trasformazioni territoriali quali: **cave e impianti tecnologici, impianti eolici e fotovoltaici;***

*(...) **Occupazione antropica delle lame e delle gravine;** - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di dighe, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei solchi, nonché l'aspetto paesaggistico; - Impermeabilizzazione attraverso plastificazione di grandi superfici per coltivazioni di uva da tavola (tendoni);*



(...) **Semplificazione dei mosaici arborati;**

- Plastificazione dei vigneti;

- Abbandono delle attività pastorali;

- Incendi boschivi; - Rimboschimenti con specie alloctone;

- **Eccessivo emungimento delle acque di falda e conseguente salinizzazione;**

(...) **Espansioni residenziali e costruzione di piattaforme produttive e commerciali che si sviluppano lungo le principali direttrici storiche e a valle dei rilievi.**

- **Impianti eolici e fotovoltaici (...)**”

Le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, di conseguenza riportano che la riproducibilità dell'invariante è garantita tra gli altri (cfr sez. B.2.3.1 - 5.8 al PPTR):

“(...) Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini; Dalla salvaguardia dell'integrità dei mosaici arborati e dei pascoli rocciosi e degli elementi di naturalità (...)”

L'area oggetto di intervento si caratterizza per la presenza di propaggini delle *alture murgiane*, denominate ange *Murge tarantine*, che comprendono una specifica parte dell'altopiano calcareo quasi interamente ricadente nella parte centro-orientale della Provincia di Taranto e affacciante sul litorale del mare Ionio. I rilievi che si sviluppano a corona di Taranto in direzione NO-SE assumono nell'area in oggetto un profilo meno accentuato. Le morfologie aspre e scoscese delle pareti della collina hanno favorito il preservarsi della naturalità del sito in alcune aree, coerentemente con la struttura morfologica, anche il sistema agro-ambientale in parte varia, esso si presenta diversificato e complesso e risulta costituito da pascoli rocciosi intercalati da boschi e cespuglieti sulle pendici collinari e da aree agricole intensive adibite prevalentemente a seminativi e a vigneti. Il PPTR individua nell'ambito diversi punti visuali privilegiati e la strada d'interesse paesaggistico che collega i centri di San Giorgio Ionico, Roccaforzata Faggiano - SP.113 TA, più a nord, a una distanza di ca. 2 km dal tracciato dell'elettrodotto, è presente la strada panoramica (S.S. 7 ter), che da Taranto traguarda San Giorgio Ionico e il versante della Serra Belvedere (cfr. elab. *Relazione Paesaggistica*).

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche per le ampie visuali aperte.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili, generalmente di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi *masserizi*, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Elementi detrattori del paesaggio nel contesto patrimoniale descritto sono tra gli altri **l'occupazione antropica** delle aree rurali e delle aree contermini, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; **l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato** in tutta la Puglia e nell'ambito paesaggistico descritto **l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).**

Inoltre gli impianti, con le infrastrutture viarie e le attività estrattive in cava, **contribuiscono a consumare, frammentare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati**, in larga parte del territorio della Regione Puglia, come anche segnalato dal PPTR.

Con il progetto di impianto FER in valutazione, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla CUS regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d'impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile disponibile, **dove verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio



dell'impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle *Linee guida in materia di impianti agrovoltai***, del MiTE e **con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla *Corine Land Cover (CLC) ISPRA***, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, **con particolare attenzione alle esigenze di tutela.**

La *Corine Land Cover* (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) **è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio.**

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole **e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.**

In merito alla valutazione delle indicazioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti sopra espressi, si rileva che l'area di localizzazione dell'impianto fotovoltaico non è direttamente interessata da specifiche tutele previste dal PPTR, se non dalla fascia di rispetto determinata dalla masseria Troccoli (individuata tra i siti di interesse storico culturale - *Scheda MSL04904*), per essa il layout d'impianto si conforma (cfr. Fig 1).

Per le opere di connessione si rivela che il cavidotto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (di seguito BP) e **Ulteriori Contesti Paesaggistici** (di seguito UCP) censiti nel PPTR vigente:

- ***BP immobili e aree di notevole interesse pubblico relativa alla zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico*** sita nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano e Roccaforzata (Vincolo paesaggistico diretto DM 01-08-1985), **disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79, nonché dalla "Scheda di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" PAE0145;**
- ***UCP Versanti***, disciplinati dagli indirizzi e direttive **di cui agli art. 51 e 52**, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR;
- ***UCP Aree soggette a vincolo idrologico***, disciplinati dagli indirizzi e direttive **di cui agli art. 43 e 44 delle NTA del PPTR;**
- ***BP Boschi***, disciplinati dagli indirizzi **di cui all'art. 60**, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- ***UCP Area di rispetto boschi***, disciplinati dagli indirizzi **di cui all'art. 60**, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;
- ***UCP Prati e pascoli naturali***, disciplinati dagli indirizzi **di cui all'art. 60**, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR;
- ***UCP Strade a valenza paesaggistica (SP 113)***, disciplinati dagli indirizzi e direttive **di cui agli art. 86 e 87, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.**

Tutti contesti che rappresentano specifiche qualità paesaggistiche e che compongono il contesto patrimoniale dell'ambito territoriale dell'"*Arco ionico tarantino*" interno alla Figura territoriale de "*L'anfiteatro e la piana tarantina*", con normativa specifica di uso e salvaguardia (allegato 5.8 al PPTR e NTA).

In tale quadro di riferimento statutario e identitario, i lotti coinvolti dal progetto, su ampi appezzamenti di terreno, sono parti di territorio interessate dalla produzione agricola; gli stessi sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da tracciati interpoderali. I suddetti lotti confinano su tutti i fronti



con altri lotti agricoli liberi. Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti FER e in particolare di impianti fotovoltaici anche di notevoli dimensioni, che hanno già coinvolto il territorio e l'ambito paesaggistico con una rilevante trasformazione della texture agricola tutelata dal PPTR.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato a carattere identitario, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR** e con le specifiche indicazioni della NTA, e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche e risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

L'Area Vasta di indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio. L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale.

Nell'area vasta del SIA individuata per l'intervento in argomento, per un raggio di circa 1,5 km, considerando l'areale in cui l'impianto, ricadente in area agricola, può risultare visibile in modo significativo (cfr. elaborato AMBdr003_Rel_PAES_00, *Relazione paesaggistica*, cap.3, par.3.1), si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come *Componenti botanico vegetazionali* e UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, nelle aree immediatamente prossime al sito dell'impianto tra le quali si citano:

per le **Componenti botanico vegetazionali** del PPTR

- **BP - Boschi** si rilevano aree boscate di limitata estensione presenti a O e S-O dell'impianto captante, a ca. 700 metri, adiacenti alle *masserie Fica Piccola e Nisi*;
- **UCP – area di rispetto Boschi.**

per le **Componenti culturali e insediative** del PPTR

- **UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa** – siti interessati da beni storico-culturali (segnalazioni architettoniche e archeologiche): si rilevano la *masseria Troccoli*, adiacente all'area di progetto, a S-E, intercettata nell'area di rispetto dal percorso del cavidotto, la *masseria Nisi* (ca.1 km a O) e la *masseria Fica Piccola* (a ca. 900 metri a S-O);
- **UCP – Area rispetto siti storico culturali.**



1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

Per i **beni paesaggistici** (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati e interferenti con l'intervento e il cavidotto di rete **vigono le seguenti norme** (prescrizioni o misure di salvaguardia) **di cui alle NTA del PPTR alle quali si rimanda:**

Nel merito:

- **artt. 43 e 44: STRUTTURA IDRO–GEO–MORFOLOGICA** – *Indirizzi per le componenti idrologiche e Direttive;*
- **artt 51, 52 e 53: STRUTTURA IDRO–GEO–MORFOLOGICA** – *Indirizzi per le componenti geomorfologiche - Direttive per le componenti geomorfologiche - Misure di salvaguardia e di utilizzazione dei "Versanti"*
- **artt 60, 61, 62, 63 e 66 - STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE** – *Indirizzi per le componenti botanico vegetazionali -Direttive per le componenti vegetazionali - Prescrizioni per i "Boschi" – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto dei Boschi - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"*
- **artt. 77, 78 e 79 - STRUTTURA ANTROPICA STORICO CULTURALE** – *Indirizzi per le componenti culturali e insediative – Direttive per le componenti culturali e insediative – Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.*
- **artt. 86, 87 e 88 - STRUTTURA ANTROPICA STORICO CULTURALE** – *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi – Direttive per le componenti dei valori percettivi – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi.*

In particolare si evidenzia tra gli altri:

- **Art. 63** delle NTA del PPTR - **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei Boschi di cui:**

"(...) co 1 Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

*"(...) co 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e **interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37** e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

*(...) a6) **realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra** (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile (...).*

Per la tutela delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR:

- **Art. 86** delle NTA del PPTR - **Indirizzi per le componenti dei valori percettivi di cui**

"(...) Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

*a. **salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario; b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;**(...)*



e di conseguenza il successivo

- **Art. 87** delle NTA del PPTR - *Direttive per le componenti dei valori percettivi di cui*

(...) co 3: Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

E inoltre

- **L'Art. 37** delle Norme di Piano *“Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso” determina al co 1 (...) In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell’art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d’uso di cui all’Elaborato 5 – Sezione C2”*

Si rammenta che il TITOLO I delle NTA di PPTR l’art 1 PRINCIPI E FINALITÀ, riporta:

- **co. 4. Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici di cui al Capo I del Titolo IV che disciplina lo “Scenario strategico”.**

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D’INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL’ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall’intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL’AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell’area direttamente interessata dall’impianto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte II del *Codice*, tuttavia si segnala che l’*UCP - Segnalazione architettonica* “Masseria Troccoli” e relativa area di rispetto, sita a Sud Est del sedime di impianto, è tutelata ai sensi della Parte III dello stesso D.lgs. 42/2004 e dal PPTR.

BENI ARCHEOLOGICI

Le particelle catastali direttamente interessate dall’impianto progettato non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica diretta, né a procedimenti *in itinere*; nel merito comunque **si rileva che l’intervento in oggetto**, pur non interferendo con beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, **si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso**, in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo, con un fenomeno di progressivo incremento delle presenze in età romana repubblicana e imperiale fino all’età moderna.

Nel contesto prossimo alle aree d’intervento è situata *l’area a rischio archeologico* denominata *Nisi-Fica Piccola*, insediamento rurale e necropoli di fase Iapigia ed età Ellenistica, che si sviluppa parallelamente alla SP107, dunque a ridosso del lato Ovest dell’area di progetto;



VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

Particolare rilevanza, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** che, nel caso in argomento, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito per una vasta superficie destinata ad uso agricolo e tutelato specificatamente, per il territorio attraversato dall'elettrodotto, dalla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'area su cui si intende realizzare l'impianto è caratterizzata da un'orografia pressoché pianeggiante parte integrante di un contesto territoriale e paesaggistico ben riconoscibile e solo in parte compromesso da operazioni di antropizzazione.

La matrice del tessuto agrario dell'ambito coinvolto è composta da un e il mosaico di dei lotti agricoli, per lo più irregolari destinati a colture agricole tra le quali si alternano seminativo, vigneto e oliveto, testimonianza della vocazione produttiva dell'area ed elemento fondante, come descritto nella Scheda d'Ambito dell'“*Arco Jonico Tarantino*”, e della Figura Territoriale de “*L'anfiteatro e la piana tarantina*”.

Nella descrizione strutturale (cfr. *5 Schede degli ambiti paesaggistici PPTR - 5.8*) si evidenzia che per la singolarità della sua conformazione morfologica *l'Arco ionico tarantino* si configura come uno dei grandi orizzonti regionali, caratterizzato dalla successione di terrazzi pianeggianti digradanti verso il mare con andamento parallelo alla costa, solcati da un sistema di gravine e di solchi erosivi che dalle murge discende verso il mare.

Il contesto del tessuto agrario in cui si prevede la realizzazione dell'impianto e delle opere ad esso connesse è caratterizzato da un mosaico agricolo variegato con lotti di dimensioni medio-grandi e giacitura abbastanza interrotto ad est, da una lunga fascia di altopiano collinare connotata come “*versante*”, ricoperta da elementi di forte naturalità quali boschi di conifere e prati e pascoli naturali.

Nel contesto paesaggistico è presente la suddetta zona collinare *Faggiano-San Giorgio Jonico*, sita nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, che riveste notevole interesse perché caratterizzata dalla presenza di una folta pineta (la Pineta di Faggiano, appunto), godibile da numerose strade pubbliche della zona, in particolare dalla evidenziata SP 113 TA (UCP –Strade a valenza paesaggistica).

Tra gli elementi di criticità del paesaggio, oltre a quanto rilevato nel precedente punto 1.1b), sono da considerare rilevanti le diverse tipologie di *occupazione antropica* delle forme legate all'*idrografia superficiale*, di quelle di *versante* e di quelle *carsiche*. Tali occupazioni contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio e i suoi caratteri identitari e patrimoniali.

Non meno rilevanti sono le occupazioni delle aree prossime a orli morfologici, quali ad esempio quelli al margine di terrazzamenti o gravine, **che precludono alla fruizione collettiva** le visuali panoramiche ivi fortemente suggestive (cfr. quanto riportato al punto 1.1b del presente atto), inoltre, tra le dinamiche di trasformazione e criticità evidenziate nella sezione **A2** (struttura ecosistemico – ambientale) **si sottolinea che**: “*Il sistema altopiano-Gravine presenta criticità legate a fenomeni di messa a coltura, abbandono delle*



pratiche tradizionali di pascolo con aumento dell'allevamento intensivo in stalla, urbanizzazione diffusa, insediamento di impianti eolici e fotovoltaici”.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, con una forte trasformazione morfologica delle texture territoriali e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie destinata ad usi agricoli estensivi.

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale coinvolta, **si rappresenta quanto segue.**

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo di:

“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici come quelli previsti dal progetto in esame, anche per il loro carattere di lunga durata, per quanto reversibile, seppure intervallati da aree adibite a coltura, contribuiscono a dequalificare i *paesaggi rurali storici* e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica **sono inoltre definite le seguenti direttive per:**

- ***“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***
- ***incentivano le produzioni agricole di qualità (...);***
- ***prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.***

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *“Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici* sono inoltre definite le seguenti direttive per:

- ***“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”:***

Il progetto in valutazione introduce elementi artificiali: moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna, recinzioni, illuminazione, elettrodotti aerei), **non destinati alle attività agricole.**

Per l'attuazione dell'obiettivo 5, *“Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo”* e dell'**obiettivo 5.1** *“Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco”*, sono definite le seguenti direttive:

- ***“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di***



pertinenza”

- **“promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale dei beni patrimoniali”.**

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

In merito agli impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione dell’intervento proposto con il contesto di riferimento e in particolare con le componenti visivo percettive **e alla valutazione di intervisibilità** tra l’intervento e il patrimonio culturale dell’ambito, **si rileva che sono presenti** nell’ambito territoriale di diversi segni antropici di elevato valore storico-culturale costituiti dal sistema delle **masserie storiche e dai beni paesaggistici tutelati del patrimonio botanico e vegetazionale.**

L’inserimento del previsto impianto, costituito anche da un piano colturale e di mitigazione innestato in una estesa parte fotovoltaica, implicherebbe lo sminuirsi dei valori paesaggistici che hanno connotato i caratteri culturali nel corso dei secoli di un territorio degradando le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l’impianto sarà inserito, descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche richiamate in precedenza, prossime ai terreni interessati dall’impianto ed in parte interferenti con il tracciato del cavidotto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e zone di interesse archeologico relative ad insediamenti rurali di età romana, che connotano in maniera fortemente significativa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell’area consolidatasi nel tempo e nella storia.

A tal proposito si evidenzia la distanza ridotta tra l’area dell’impianto captante e il sito con l’area di rispetto della *Masseria Troccoli* – UCP (testimonianza della stratificazione insediativa) contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell’immobile tutelato e della relativa area tutelata. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l’impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Per quanto attiene le interferenze dirette e ai rapporti di intervisibilità del progetto in esame con le tutele previste dal PPTR, relative solo al cavidotto di connessione, si specifica che il tracciato, parte interrato, in e parte aereo (elettrdotto su pali), costeggia per la maggiore parte del percorso le strade esistenti ma si inoltra anche all’interno di aree e contesti patrimoniali tutelati, specificatamente prescritti con obiettivi di valorizzazione e salvaguardia anche delle visuali, dal PPTR (BP Area di notevole interesse pubblico, BP Boschi) ed interferisce con gli UCP sopracitati (cfr. artt. 86 e 87 delle NTA di PPTR citati in precedenza per *le componenti dei valori percettivi*)

La realizzazione dell’impianto, per le dimensioni rilevanti di suolo occupato e per il lungo e articolato percorso delle connessioni di rete interferente con più ambiti tutelati, **produrrebbe un impatto soprattutto visivo**, contribuendo in modo significativo alla frammentazione e all’artificializzazione del paesaggio, il cui carattere di ruralità, accentuato anche alla distanza dai centri urbani, è ancora ben riconoscibile in particolare nell’area intorno al sito dell’impianto.

Si rileva che la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici avrebbe un’estensione analoga a quella del nucleo storico (perimetrato nel PPTR come *UCP Città consolidata*) del centro abitato più vicino di Faggiano (TA).

Inoltre relativamente alla visibilità dell’impianto, l’elaborato denominato *Relazione paesaggistica* (cfr. elab. al cap. 3 *Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica*) denuncia chiaramente il rapporto di intervisibilità tra le strutture industriali dell’impianto e la vicina *masseria Troccoli* (cfr. p. 56, fig. 3.4), dalla quale l’impianto risulterebbe del tutto visibile, contribuendo a frammentare e ad interrompere le visuali aperte verso la campagna che costituiscono un tratto tipico dell’ambito di paesaggio di riferimento.



Si valuta nello specifico che le opere di recinzione e le stesse opere di mitigazione esterne ai campi d'impianto, **contribuiscono a frammentare e ad interrompere le ampie visuali aperte** verso la campagna. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, superiore a 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Inoltre è opportuno rilevare che l'impianto, è previsto in funzione per una lunga durata temporale, al termine della quale si procederà allo smantellamento. Tale opera, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere nel contesto paesaggistico per un tempo sufficientemente lungo da alternare la percezione collettiva dei luoghi.

Si ritiene altresì che il progetto, contribuisca a determinare una netta barriera visiva e un forte impatto di intervisibilità tra le componenti dell'impianto e i beni paesaggistici del contesto, che per caratteristica costruttiva, materiali e morfologia, **si contrappone alle indicazioni normative di valorizzazione delle ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore identitario consolidato.**

In ragione di quanto sopra valutato si rileva che la realizzazione del progetto vada in contrasto con gli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito, con particolare riferimento alle *Componenti visivo percettive*, che impediscono trasformazioni territoriali che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di significativo impatto sono rappresentati in particolare dalle cabine di connessione per il loro volume, le dimensioni planimetriche e le tecniche costruttive proposte per la realizzazione.

È inoltre importante rilevare come nel territorio interessato dall'impianto e nelle sue vicinanze la presenza documentata di un elevato numero di impianti FER, di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri identitari che connotano il territorio

Gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, strumento di lavoro tecnico, che consente di cogliere, la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e il contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

In particolare **la vista aerea evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che il progetto comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati.**

L'impianto fotovoltaico proposto con tipologia agrovoltaiica pertanto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei

Il progetto in esame produce inoltre impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio individuato dall'Ambito e della Figura Territoriale mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti FER e dell'urbanizzazione diffusa.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi dell'intervento, devono corrispondere al rispetto del disposto normativo di settore e alla Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio"*, la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : *"la*



valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”.

In ragione del contesto paesaggistico e rispetto agli obiettivi e le direttive del PPTR riportati, **si rileva che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo e paesaggistico sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati, il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione del suolo e del suo consumo.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale.




Fig. 2 - Localizzazione impianti FER nel contesto di 3 km definito dalla DD n. 162 /2014 - Elaborazione e analisi GIS - SS-PNRR (agg. anagrafica 2023-24)

Quanto affermato è supportato dall'anagrafica FER, rilevabile per il territorio in analisi ed evidenziato dalle elaborazioni grafiche effettuate per la valutazione del progetto in argomento della Società Alta Capital 10 S.r.l. (riferibili all'anagrafica a fine 2023 e in continuo aggiornamento).

Nella Fig. 2, si rappresentano gli impianti FER – eolici e fotovoltaici – realizzati, autorizzati e in corso di istruttoria.

I suddetti impianti, evidenziati in prevalenza con i colori scuri (rosso) e arancio, sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione dell'uso del territorio e della texture agricola.

Dall'analisi valutativa, nel contesto di analisi definito dalla DD n. 162/2014 e nelle immediate vicinanze dai campi di progetto e delle sue opere di rete e connessione, la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di impianti FER in genere e agro-fotovoltaici in particolare **si rilevano in particolare:**

- **in adiacenza** ai lotti di progetto, a sud dell'area di rispetto della *masseria Troccoli*, si rileva la presenza del procedimento in atto *ID VIP 9599 "Taranto"* con potenza di 61,75MWp, suddiviso in sei campi che coprono un'area di circa **69,58 ha, che genera un evidente impatto di cumulo;**

- **nelle aree circostanti** rispetto al progetto, risultano realizzati e in atto vari procedimenti in VIA statale e regionale, anche di notevoli dimensioni, come l'impianto in parte già realizzato identificato come F/140/08 e F/182/09 nell'anagrafica regionale e rappresentato in figura con il colore arancione. Nella fig. 2 (cfr.), è localizzato ad est di Faggiano nei pressi della cabina di consegna del progetto in argomento.

Nelle aree ad est di Faggiano prossime alla linea di connessione del progetto e alla prevista nuova stazione di consegna e utenza, **si rileva tra gli altri;**

- **l'impianto eolico in valutazione** da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con "ID VIP 9887_Torvecchia", composto da 9 aerogeneratori con potenza di 58 MWp, **che coinvolge un vasto ambito intercomunale e si sovrappone, in parte, al progetto in valutazione.**

Sono inoltre evidenziati sempre in figura, ulteriori altri impianti, rappresentati con un colore rosso scuro, di progetti FER di competenza autorizzativa regionale.

Nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi, **aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati di altri campi fotovoltaici in esercizio**, come attestato dall'anagrafica FER e dalle analisi valutative effettuate da questa SS-PNRR, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, strumento di lavoro tecnico, che consente di cogliere la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e il contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che l'impianto in oggetto comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata dal SIA di un così evidente ed elevato numero di impianti per la produzione di energia rinnovabile, realizzati, autorizzati e in fase di istruttoria, i cui dati dimensionali sono noti e con un trend sempre crescente negli ultimi anni, **contribuisca a generare un impatto globale** che rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti identitari che connotano il territorio storico e il patrimonio culturale e paesaggistico in esso contenuto.

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

Le opere di mitigazione proposte sono prettamente di carattere agro – ambientale e consistono nella piantumazione di un arboreto da frutto costituito da piante di arancio da realizzare nell'area di rispetto dell'impianto di produzione dell'energia (lati Ovest e Sud-Ovest); dall'impianto lineare di specie arboree e arbustive tipiche della macchia mediterranea (Corbezzolo – Mirto – Rosmarino - Lentisco) da posizionare lungo la recinzione dell'impianto e lungo il lato dell'aranceto confinante con la strada provinciale; la costruzione di un muretto a secco di pietra calcarea da realizzare a confine con l'area vincolata (*masseria Troccoli*).

Si evidenzia che alcune delle specie vegetali proposte sono segnalate nell'elenco delle piante ospiti identificate come suscettibili a Xylella fastidiosa: subsp. Pauca – ceppo ST53.

Tali opere di mitigazione, pur contribuendo a dissimulare l'impianto se pur solo parzialmente, **costituirebbero** comunque, in quanto condizione di paesaggio estranea al contesto, **un elemento di**

riconoscimento dello stesso impianto a media distanza, in quanto leggibile come elemento di rottura del mosaico agricolo dell'area e delle ampie visuali aperte che caratterizzano il paesaggio rurale in esame, caratterizzato prevalentemente da terreni agricoli destinati a colture seminative alternate ad uliveti e vigneti.

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione vegetazionale proposto, alle quali si rimanda, **si rileva che il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

Oltre ai criteri delle *Linee Guida* del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rende necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) “(...) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)*”

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all'ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, per quanto numerose ed articolate, **si valuta che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento** qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, con particolare riferimento a recinzioni e alle schermature arboree: è prevista un impianto di 650 piante di arboreto da frutto in filari geometrici, e numerose altre piante arboree e arbustive (cfr. elab. *Relazione agronomica*). Tali opere agronomiche, per le motivazioni sopra descritte, non consentono di superare le criticità rilevate, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento e modificazione dei caratteri peculiari del territorio. Le piantumazioni proposte come mitigazione delle reti perimetrali, in ragione della loro innaturale estensione e linearità, costituiscono elemento di ulteriore stravolgimento del *paesaggio rurale storico*, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate.

L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali **non muta il notevolissimo impatto percettivo dell'impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.**

Ulteriori valutazioni nello specifico delle opere di mitigazione e compensazione di progetto **possono rendersi in relazione alla intervisibilità con il contesto.**

Il rapporto di intervisibilità tra impianto con le sue opere di connessione e i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici indentificati ai sensi dell'art 143 lett.e) del *Codice*, precedentemente citati, **contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici** rispettivamente dell'ambito e degli immobili tutelati con le indicazioni di tutela per le relative *aree di rispetto* ad essi associate.

In particolare in merito alla valutazione delle opere di mitigazione, per le visuali interferite lungo la percorrenza del cavidotto a ridosso del bene paesaggistico “Zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico” area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004, oltre che con gli altri contesti di paesaggio in precedenza rilevati, data la distanza ridotta tra l'area e l'ambito e la rete aerea dell'elettrodotto, che interferisce direttamente con il contesto e la sua fascia di rispetto, **si valuta che il rapporto di intervisibilità contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area boscata e delle relative aree di rispetto.**



Nello specifico, **si rileva che in relazione alla suddetta interferenza visiva il progetto non prevede, dalla lettura degli elaborati presentati, alcuna opera di mitigazione.**

Il progetto, inoltre, proprio per la sua localizzazione in area agricola, **contrasta con le finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio individuate dal PPTR** e, in particolare, con quanto auspicato dalle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili del PPTR (Elaborato 4.4.1 parte I e parte II, d'ora in avanti, per semplicità, solo Linee Guida).

Il PPTR, infatti, nelle suddette Linee Guida, **per quanto disposto dall'art. 6 co. 6 delle NTA del PPTR** e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.lgs. 42/2004, **definisce le Linee guida** per gli interventi di settore che costituiscono *“raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme”*.

Si evidenzia che, in generale, nelle *Linee Guida* **l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità** in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità).

Le stesse Linee Guida, inoltre, si propongono di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.2.1).

Per quanto attiene la localizzazione degli impianti fotovoltaici e FER in genere, le *Linee Guida* privilegiano la loro collocazione (cfr. paragrafo B2.2.2):

- *“nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida A.P.P.E.A.);*
- *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;*
- *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
- *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
- *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;*
- *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali”*.

In proposito si evidenzia che sebbene gli impianti agrivoltaici, quale l'impianto in argomento, siano espressione di una concezione impiantistica più evoluta, in quanto consentono, almeno a livello teorico, il mantenimento in parte della vocazione agricola dei terreni interessati, tuttavia la scelta dell'agrovoltaico non determina automaticamente la sottrazione all'indirizzo generale sulle criticità individuate in merito agli aspetti paesaggistici, dovute all'introduzione nei contesti rurali di elementi artificiali, sia pure alternati a fasce di terreno coltivato e alla necessità di verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio, come tra l'altro ribadito nella sentenza TAR Lecce – Sez. III n. 1376/2022 e T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 8 marzo 2023, n. 319.

In proposito si ritiene utile evidenziare che gli orientamenti espressi dalle *Linee Guida* del PPTR per la localizzazione degli impianti sono analoghi a quelli che si evincono dal dettato del D.lgs. 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dove all'art. 20, co. 3 stabilisce che, per la definizione della disciplina inerente alle aree idonee all'installazione degli impianti FER, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione di tali aree: *“(…) tengono conto delle esigenze*



di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, (...) verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa (...)"

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

In merito alla Valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società proponente per l'impianto, per quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, si evidenzia una analisi non particolarmente attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo. Le poche argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla massimizzazione della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente e non prevedendo localizzazioni alternative nella stessa o in altre Regioni.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

L'impianto in valutazione, così come le opere per il cavidotto di connessione alla RTN, si inseriscono in un contesto territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, in cui i siti noti costituiscono con buona probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali, inquadrabili in un arco di tempo esteso dalla preistoria al medioevo, ancora conservate nel sottosuolo.

Gli elaborati della VPIA (cfr. la sintesi nell'elaborato *alta_capital_VPIAdr001_Rel_Tec_00_signed.pdf - Valutazione di rischio e impatto archeologico (VPIA) Relazione tecnica*) danno conto dell'alto potenziale archeologico del territorio, evidenziato dall'analisi bibliografica, nonché degli esiti dell'analisi delle foto aeree e della ricognizione sul terreno e, per quanto attiene il grado di rischio archeologico determinato dalle opere in progetto, attribuiscono un grado di **rischio medio** sia all'impianto sia al cavidotto in ragione della densità di siti noti nel comprensorio di riferimento.

Si evidenzia, tuttavia, che nel corso della ricognizione non è stata individuata alcuna evidenza archeologica di superficie, né nei campi direttamente interessati dall'estensione dell'impianto captante, né lungo il tracciato del cavidotto.

Analogamente, anche l'analisi delle foto aeree non ha permesso di individuare anomalie riconducibili a evidenza antropiche antiche nelle aree direttamente interessate dalle opere in progetto.

Rispetto a quanto riportato nella VPIA si deve rilevare che ad ovest della SP 109, che delimita l'impianto sul lato occidentale, sono stati evidenziati, a seguito di saggi preventivi effettuati nel 2012 per la normalizzazione di una condotta idrica (località *Nisi-Fica Piccola*, scavi sostanzialmente inediti), i resti di alcuni ambienti relativi ad un insediamento rurale databile tra la fine del II e il II sec. a.C., e numerose fosse di coltivazione, rinvenute anche in altri saggi e localizzati più a sud.

Tali rinvenimenti, fortemente compromessi dall'utilizzo agricolo del terreno, vanno messi in relazione con quelli già noti da bibliografia localizzati in modo generico, in assenza di dati certi, presso *masseria Nisi*, a ca. 900 metri dal campo agrovoltatico (cfr. elaborato *alta_capital_VPIAdr001_Tavole_00_signed.pdf*, sito n. 05, necropoli di età romana e sito n. 06, insediamento rurale con sviluppo dall'età classica e all'età tardo-antica), i rinvenimenti attestano una intensa frequentazione in età antica di questa area, contesto ricadente all'interno del territorio coloniale della Taranto greca, area interessata, verosimilmente, anche dalla centuriazione di età romana.

Per il sedime dell'impianto in valutazione, le analisi indicano l'esito negativo della ricognizione e dallo studio delle foto aeree, il sito non sembra interessato da rinvenimenti nonostante la prossimità degli scavi



preventivi sopra citati.

Nella VPIA presentata dal proponente si fa inoltre riferimento a lavori per una condotta idrica effettuati nel 2011 (documentazione agli atti della Soprintendenza SN-SUB), lavori effettuati lungo il limite occidentale dell'area di impianto, in adiacenza alla SP 109, condotti con controllo archeologico continuativo ma con risultati negativi.

Per le analisi relative all'intervento in oggetto, si sottolinea, comunque, che la ricognizione è stata condotta in condizioni di visibilità molto variabili per il cavidotto e definite "buone" per il sedime dell'impianto, anche se, dalla documentazione fotografica allegata alla VPIA, si evince la presenza di un campo non arato di recente con vegetazione erbacea bassa, che implica una visibilità piuttosto scarsa.

Per quanto attiene la condotta idrica scavata nel 2011, rappresentata negli elaborati della Società proponente, si rileva che si tratta di una trincea di limitata larghezza che non ha interessato l'intera estensione del campo ma solo il limite occidentale in adiacenza alla strada asfaltata.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **non si possono escludere potenziali impatti negativi diretti sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo** connessi alle operazioni di scavo e movimento di terreno determinati dalla realizzazione del progetto in esame, in quanto il potenziale archeologico risulta presunto sulla base dei siti noti nel comprensorio territoriale di riferimento, ma non agevolmente delimitabile in riferimento alle opere previste dal progetto in esame

Le opere dell'elettrodotto in progetto interferiscono con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e ricadono pertanto in areali sensibili e di rispetto di numerosi beni individuati dal PPTR, considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, **si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.**

Si comprende, pertanto, come la realizzazione dell'impianto suddetto, interessando vaste aree intercomunali, incidendo su un vasto areale, determinerebbe una grave impatto sul potenziale archeologico con la compromissione dei valori culturali del territorio in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, **si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo, sebbene non puntualmente localizzabili.

Il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, e in particolare a quanto previsto dall'art. 1, c. 5.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto non ricade in area idonea.**

L'intervento, con il sistema di reti e connessioni, intercetta un ambito di notevole interesse pubblico tutelato ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e il suo buffer distanziale ad ovest e ad est del bene individuato. (cfr. Fig. 3 e Fig. 4)

Il tracciato dell'elettrodotto in progetto attraversa, l'ambito paesaggistico costituito dalla zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico ricadente nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata in provincia di Taranto, che è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 01/08/1985 (G.U. n. 30 del 06/02/1985) ai sensi della L. 1497/39.

La zona collinare *Faggiano-San Giorgio Jonico* riveste notevole interesse in quanto caratterizzato dalla presenza di una folta pineta, godibile da numerose strade pubbliche.

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto “*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii*”.




Fig 3 - Analisi GIS elaborazione SS-PNRR - Aree Idonee. In evidenza il tracciato dell'elettrodotto di progetto interferente per un lungo tratto con il bene tutelato al DM 01/08/1985 e relativo buffer.

Inoltre si rileva che le opere del caviodotto d'impianto, interferiscono direttamente con l'area tutelata *ope legis*:

- area Boschi BP - art 142 co 1 lett g) D.lgs. 42/2004 (componente botanico - vegetazionali individuati dal PPTR)




Fig. 4 - Analisi GIS elaborazione SS-PNRR - Aree Idonee – Contesti e beni tutelati dal PPTR

ULTERIORI CRITICITÀ SULLA LOCALIZZAZIONE

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all’art 2 ribadisce: “L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”

CONCLUSIONI IN MERITO AGLI IMPATTI SUL PATRIMONIO CULTURALE

Per quanto espressamente descritto nei punti precedenti il progetto di impianto agrovoltico in esame produce impatti paesaggistici negativi e significativi sul contesto di riferimento, laddove, invece, risulta necessario tutelare gli ambiti paesaggistici soprattutto in relazione a interventi di grande dimensione e strutturali.

In particolare il progetto appare in contrasto con la normativa di settore, con quanto previsto dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR (cfr. *Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3*) e con le Direttive e gli indirizzi contenuti nella Sezione C della Scheda d’Ambito dell’*“Arco Jonico Tarantino”*, dello stesso piano paesaggistico.

Inoltre, il progetto nel suo complesso si connota come una infrastruttura impiantistica avulsa dal contesto agricolo che contribuisce ad alterare la qualità dell’ambiente agricolo e l’identità storico-culturale **in un’area già pesantemente coinvolta e in parte compromessa da altri impianti**, ma che conserva ancora il suo carattere identitario e storico.

L’impatto sul carattere identitario dell’area, causato dalla occupazione e sottrazione all’uso agricolo di vaste aree occupate da infrastrutture, per molti anni, modificando lo stato del terreno sottostante e le visuali paesaggistiche in modo significativo, **provoca un significativo danno paesaggistico** in contrasto ai principi e agli obiettivi di sostenibilità per i progetti rispondenti alle politiche del PNRR, **che devono riferirsi al Principio DNSH (Do No Significant Harm).**

L’impatto che l’intervento in valutazione avrebbe sulle invarianti strutturali dell’ambito appare rilevante e rappresenta un forte elemento detrattore del paesaggio

Di contro risulterebbe invece necessario tutelare l’integrità dei valori paesaggistici e ambientali rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano e proteggono il territorio.

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali relativi all’impianto in esame e che non determinino un progetto del tutto nuovo e tali da determinare un parere favorevole, stante la localizzazione e la natura stessa dell’intervento che costituisce elemento detrattore del paesaggio in cui è proposto il suo inserimento per la sua dimensione, la sua forma e per il considerevole consumo di suolo agricolo che lo stesso intervento determina e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.



Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative nazionali e del Piano Paesaggistico di riferimento.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER con tipologia agrovoltaiica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati e aerei, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando direttamente e a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.** L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione anche in altre regioni, **non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;**
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE, e nel PPTR.***
- **Il progetto** presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaiici* del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.**

Si rammenta, inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest'ultimo. **Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs.



42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **Progetto di un impianto agrovoltaiico con potenza nominale di 10,00 MW e relative opere di connessione alla rete di distribuzione, situato nel comune di Taranto (TA) in località "strada vicinale Nisi"**, proposto dalla Soc. Alta Capital S.r.l..

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierelia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
05.02.2024 17:50:36
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT

